

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-102 del 12/01/2023                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oggetto                     | Reg. (CE) n.1013/2006, Art.9 c.2. Notifica SM1009. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di San Marino. Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (import) di rifiuti EER 15.01.06 destinati all'impianto HERAmbiente S.p.a., Via Raibano 32, Coriano (RN) |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-128 del 12/01/2023                                                                                                                                                                                                                                          |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini                                                                                                                                                                                                                              |
| Dirigente adottante         | STEFANO RENATO DE DONATO                                                                                                                                                                                                                                                     |

Questo giorno dodici GENNAIO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

**Oggetto: Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., Art. 9, c.2. Notifica generale SM1009. Notificatore/Produttore A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - Repubblica di San Marino. Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (import) di rifiuti EER 15.01.06 destinati ad operazione R12 presso l'impianto di selezione e recupero di Via Raibano n.32 - Coriano (RN), gestito da HERAmbiente S.p.a.**

|                                      |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notifica                             | SM1009                                                                                                                                                     |
| Notificatore                         | A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (RSM),<br>Via Andrea di Superchio n.16, Borgo Maggiore, San Marino                               |
| Produttore/Impianto                  | A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (RSM),<br>Strada Quarta Gualdaria n.1, Borgo Maggiore, San Marino                                |
| Destinatario/Impianto                | HERAmbiente S.p.a. - impianto di Coriano (RN), Via Raibano<br>n.32                                                                                         |
| Operazione di trattamento intermedio | R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni<br>indicate da R1 a R11)                                                                     |
| Numero di viaggi previsto            | 125                                                                                                                                                        |
| Allegati al presente atto            | Documento di Notifica SM1009;<br>Documento di Movimento SM1009;<br>SM1009 - Trasportatore ed elenco mezzi (Allegato 1);<br>SM1009 - Itinerari (Allegato 2) |

**Approvazione della Notifica**

**I. Decisione**

1. **La Notifica SM1009** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Codice EER          | 15.01.06 - imballaggi di materiali misti |
| Codice Basilea      | Non elencato                             |
| Codice Y            | Y46                                      |
| Quantità totale     | 1400 Tonnellate                          |
| Tipo di imballaggio | Altro (balle su scarrabile)              |
| Stato fisico        | Solidi                                   |

destinati all'impianto per il trattamento intermedio R12, ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito da HERAmbiente S.p.a. - sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm..**

- La presente Decisione è **valida fino al 31.12.2023**;
- la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (Repubblica di San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto;
- la presente Decisione non è trasferibile;
- le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
- la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;

7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.
8. L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranches successive ex art.6, c.8 del citato Regolamento, deve risultare ai sensi del D.M. n.370/1998 almeno pari a:  
 $T = 300 \times 1400 \text{ tonnellate} \times 34,2 \text{ km}$  (itinerario più lungo)  
 $S = \text{€ } 1.000.000 \times 1400 \text{ tonnellate}$   
 $G = (T + S)/1936,27 = \text{€ } 730.458,05$   
Ai sensi dell'art.6 c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, verificato il computo della garanzia finanziaria previsto per un importo pari a € 735.418,39 non risulta necessaria una garanzia supplementare.
9. L'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

## II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., sono di seguito indicate le condizioni:

1. tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM1009, ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sopra indicati potranno essere utilizzati i mezzi dei seguenti vettori IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl ed ECOLSYSTEM Srl, come riportati in Allegato 1 al presente atto;
2. si precisa che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
3. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM1009 e dei relativi documenti di movimento;
4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza;
5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
6. si prende atto che, in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM1009, l'itinerario principale è costituito da un percorso su strada di lunghezza pari a km 34,2 ed è previsto un percorso alternativo su strada di lunghezza pari a km 31,7 che si potrà utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art.13 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm.; gli itinerari allegati alla notifica riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati, fatto salvo quanto stabilito ai punti 2 e 3 del successivo par. III. Avvertimenti;
7. si prende atto che, in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM1009, le frazioni di plastiche recuperabili principali saranno successivamente inviate ai seguenti impianti autorizzati:
  - Starplastick S.r.l. - codice EER 19.12.04 - Impianto 1 Via H.P. Spaak snc - Corcagnano (PR), operazione R3
  - HERAmbiente S.p.a. - codice EER 19.12.12 - Impianto Via Raibano, 32 - Coriano (RN), operazione R1
  - Frullo Energia Ambiente S.r.l. (Gruppo HERA) - codice EER 19.12.12 - Impianto Via Frullo, 5 - Granarolo dell'Emilia (BO), operazione R1;
8. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse dalle Autorità interessate, nonché dalle copie di valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

### III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti in notifica siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art.17 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
5. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art.16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006;
6. l'impianto di destinazione HERAmbiente S.p.a., ubicato in Via Raibano n.32 - Coriano (RN), che effettua l'operazione non intermedia (R12):
  - invia conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento, ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.,
  - quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di recupero intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'art.9, par.7 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti;
  - si fa rilasciare dagli impianti di recupero non intermedio, quanto prima e comunque non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di recupero, secondo l'art. 15, lett. e) del Reg. (CE) n.1013/2006;
7. come indicato nel Contratto ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento/recupero non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'art. 24, comma 2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24, comma 3;
8. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione;
9. prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze;
10. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm. qualora:
  - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
  - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
  - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
  - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;

11. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art.6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
12. la presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero dei rifiuti di cui alla Notifica SM1009, ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti da ARPAE, sono trasmessi al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari;
13. la presente è trasmessa altresì all'impianto di destinazione di HERAmbiente S.p.a., Via Raibano 32 - Coriano (RN), per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto recupero (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

#### **IV. Motivazioni**

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento (nota trasmessa dall'U.P.A.V., Sezione Ambiente - Repubblica di San Marino, Rep.n. TTR 2022/0872 U del 30.11.2022, acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2022/198097 del 01.12.2022).

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito dalla ditta HERAmbiente S.p.a., avente sede legale in comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, è in possesso di valida autorizzazione n. DET-AMB-2017-1365 del 15.03.2017 e successive modifiche, prevista anche per la gestione dei rifiuti in oggetto.

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n.159/2011, mediante verifica dell'iscrizione per la ditta HERAmbiente S.p.a. nell'elenco (cosiddetta "white list") dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Bologna, istituito ai sensi dell'art.1, commi dal 52 al 57, della Legge 6 novembre 2012, n.190 e del D.P.C.M. del 18 aprile 2013.

È fatta salva la possibilità della scrivente Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import), attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento dell'importo pari a € 3.356,97 effettuato dal Notificatore.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

#### **V. Rimedi giuridici**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Il Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Dott. Stefano Renato de Donato**

*(documento firmato digitalmente a norma di legge)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**